

Una nota dello Sviluppo economico modifica i tributi camerale e introduce un nuovo onere

Il registro imprese diventa più caro

Diritto annuale salato per le nuove attività. Si paga anche il Rea

I nuovi diritti annuali...

Nuovi soggetti iscritti al Rea	€ 30,00
Nuove imprese con ragione di società semplice non agricola	€ 200,00
Nuove società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (società di avvocati)	€ 200,00
Nuove imprese con ragione di società semplice agricola	€ 100,00
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice non agricola o di società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del dlgs n.96/2001 (società di avvocati)	€ 40,00
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola	€ 20,00

... e i diritti annuali confermati

Nuove imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese	€ 88,00
Nuove unità locali appartenenti a imprese già iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese (importo arrotondato)	€ 18,00
Nuove imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese (già pagavano la misura prevista per la prima fascia di fatturato, ora prevista come misura fissa)	€ 200,00
Tutte le altre nuove imprese iscritte nel registro delle imprese diverse da quelle oggetto di disposizioni particolari o altre innovazioni (pagavano e pagano come per la prima fascia di fatturato)	€ 200,00
Nuove unità locali appartenenti a imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese	€ 40,00
Nuove unità locali di imprese con sede principale all'estero di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del dpr 7/12/1995 n. 581	€ 110,00
Nuove sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	€ 110,00

DI LUIGI CHIARELLO

Quattro tipologie di nuove attività dovranno pagare tariffe nuove o più care al Registro imprese, con importi compresi tra 30 e 200 euro l'anno. Si tratta dei nuovi iscritti al Rea, il Repertorio delle notizie economiche e amministrative. Delle nuove società semplici agricole e non. E delle nuove società di avvocati. Ma il grosso delle nuove imprese sborserà per il 2011 gli stessi soldi versati nel 2010. Stiamo parlando dei diritti annuali. I tributi che, ad ogni esercizio, le imprese versano alle camere di commercio. Ieri, il ministero dello sviluppo economico ha emesso una nota, la n. 201046 del 30 dicembre 2010, per chiarire gli importi da pagare, a seguito delle novità normative sopraggiunte lo scorso anno. Con il comma 19 dell'articolo 1 del dlgs 23/2010, che ha modificato la disciplina prevista all'articolo 18, commi 4 e 5, della legge 580/1993, introducendo anche nuovi oneri. In particolare, come detto, i rincari riguardano quattro tipologie di società:

- i nuovi iscritti al Rea, che pagheranno dal 2011 ben 30 euro l'anno, mentre fino allo scorso anno non sborsavano un euro;
- le nuove imprese con ragione di società semplice non agricola, iscritte nella sezione speciale del Registro imprese, che passano da 144 a 200 euro;
- le nuove imprese con ragione di società semplice agricola, iscritte nella sezione speciale del Registro imprese, che passano da 88 a 100 euro;
- e le società tra avvocati iscritte nella sezione speciale del Registro imprese, che passano da 170 a 200 euro.

Rincari anche per le nuove unità locali attivate da due tra queste attività. In particolare, per ogni nuova unità aperta dalle società di avvocati bisognerà pagare 40 euro, contro i 34 euro del 2010. Mentre, per ogni nuova unità attivata da imprese individuali agricole, bisognerà sborsare alle camere di commercio 20 euro. E non più 18, come nel 2010.

La nota dello Sviluppo economico, in realtà, anticipa il decreto interministeriale, che

ogni anno stabilisce l'intero listino del tributo. Per tipologie di attività. La ragione di questa anticipazione è semplice: definire i nuovi importi da applicare alle nuove imprese e unità locali, che si iscrivono in camera di commercio, a partire dal primo gennaio scorso. I tecnici di via Veneto, inoltre, avvertono che «tutti i soggetti obbligati (a pagare il diritto annuale, ndr) di nuova iscrizione o annotazio-

ne sono tenuti (...) a versare il diritto dovuto tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda o comunicazione».